FONDAZIONE
EDMUND MACH

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **35/5** di data: **23 giugno 2020**

# DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(art.18 statuto Fondazione – procura di data 26.09.2019)

| **OGGETTO** | |
|---|---|
| Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, L.P. 2/2016, art. 13 della L.P. 23/1990 e art. 60 del d.lgs. 50/2016 determinazione a contrarre – indizione della gara europea a procedura aperta (telematica) per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione Edmund Mach. | |
| **CIG** | **8348344767** |

- Con disposizione di necessità ed urgenza del Presidente n. 3 di data 19 giugno 2020, a chiusura di un procedimento in cui è stato coinvolto il proponente, è stata disposta la revoca, in autotutela, dell'approvazione e della conseguente dichiarazione di interesse e fattibilità/pubblico interesse della proposta di concessione, in finanza di progetto, dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione Edmund Mach (dora innanzi FEM) - di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 di data 17 maggio 2018;
- conseguentemente con la citata disposizione la FEM, in conformità con quanto già stabilito dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 di data 25 maggio 2020, ha deciso di procedere con l'indizione di apposita procedura di individuazione del contraente per l'affidamento dei servizi in oggetto (tramite un "appalto tradizionale");
- l'art. 13 della L.P. 23/1990 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, il criterio di aggiudicazione, la modalità di scelta del contraente, ed in generale individuando tutti gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto (analoga previsione, a livello statale, è stabilita dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016);
- la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (d'ora innanzi Ripartizione PCA), tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto d'appalto in essere (30 giugno 2020), ha evidenziato la necessità di indire tempestivamente la pertinente procedura di individuazione del contraente, tramite "appalto tradizionale", per l'affidamento ad un operatore economico dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM. Tali servizi comprendono essenzialmente:
  a) servizio di conduzione, manutenzione e"terzo responsabile" degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento;
  b) servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede della FEM, in via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN);
  c) servizio di manutenzione "onnicomprensivo" – manutenzione preventiva e correttiva impianti, attrezzature e componenti (nessuna esclusa) centrale termica biomassa/cippato;
  d) servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza;
  e) servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all'Adige;
  f) servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua - addolcitori;
  g) servizio di "passaggio delle consegne" al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM.
- in merito al servizio di cui al precedente capoverso, lettera b), la procedura deve essere rivolta all'individuazione di un operatore economico che, conformemente alla normativa in materia ambientale, sia gestore dell'impianto termico alimentato a biomassa, acquisti i combustibili e somministri il calore alla FEM. Tale modello gestionale permette un uso razionale ed economico delle risorse energetiche impiegate ed una chiara suddivisione dei ruoli e delle responsabilità che una gestione mista renderebbe problematica. Inoltre, solo

tramite tale modello gestionale è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dalla normativa a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa. In riferimento all'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all'Adige forma pertanto oggetto dell'appalto il "servizio energia" definito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993, come:"… *l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia*";

- in seguito alla definitiva scelta della FEM di procedere con l'affidamento dei servizi in oggetto tramite un "appalto tradizionale", la Ripartizione PCA ha evidenziato che:
  1) l'appalto è configurato quale appalto di servizi, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 50/2016. La prestazione qualitativamente prevalente è infatti il servizio di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità della FEM in modo da garantire le necessarie condizioni di funzionalità e di sicurezza dei beni e delle persone;
  2) è opportuno prevedere una durata del contratto d'appalto di 3 anni rinnovabile, a richiesta della FEM, per potenziali ulteriori 3 anni (3 anni +1 +1 +1). Ciò sia per rendere maggiormente attrattivo il rapporto contrattuale (e quindi potenzialmente anche maggiormente concorrenziale la relativa procedura), che per garantire una maggiore economia procedimentale (minor numero di procedure da attivare nel corso degli anni);
  3) come specificato dalla Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della FEM, sussistono rischi interferenziali. È pertanto stato elaborato da quest'ultima lo schema di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e stimati in Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni anno di contratto, al netto degli oneri fiscali, i costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
  4) l'importo complessivo stimato del contratto d'appalto, per l'intera sua durata massima di 6 (sei) anni (3 anni +1+1+1), è di Euro 2.614.500,00 (duemilioniseicentoquattordicimilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali di cui:

     Euro 2.608.500,00 (duemilioniseicentottomilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali, quale importo soggetto a ribasso;

     Euro 6.000,00 (seimila/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

     Tale importo è così rappresentato:

| **Oggetto** | **Importo unitario (posto a base di gara)** | **Quantità (su 6 anni – 3+1+1+1)** | **Importo complessivo** |
|---|---|---|---|
| Servizio di conduzione, manutenzione e "terzo responsabile" degli impianti temici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento (allegato 01 al CSA) | 19.000,00 €/anno | 6 anni | € 114.000,00 |
| Servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede della FEM, in via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN) | 63,00 €/MWh | 37.500 MWh | € 2.362.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servizio di manutenzione "onnicomprensivo" – manutenzione preventiva e correttiva impianti, attrezzature e componenti (nessuna esclusa) centrale termica biomassa/cippato | 10.000,00 €/anno | 6 anni | € 60.000,00 |
| Servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza | 500,00 €/cad anno | N° 16 x 6 anni | € 48.000,00 |
| Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all'Adige | 500,00 €/anno | 6 anni | € 3.000,00 |
| Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua – addolcitori di cui all'allegato 01 al CSA | 300,00 €/cad anno | N° 11 x 6 anni | €19.800,00 |
| Servizio di "passaggio delle consegne" al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM | 1.200,00 €/cad | 1 | € 1.200,00 |
| Costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) | 1.000,00 €/anno | 6 anni | € 6.000,00 |
| **IMPORTO TOTALE STIMATO DELL'APPALTO** | | | **€ 2.614.500,00** |

Il quantitativo di energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall'impianto a biomassa/metano (MWh) è stato stimato sulla base dell'analisi delle rilevazioni storiche della FEM per gli anni 2009-2020 integrato dalla stima del fabbisogno energetico delle utenze del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e della Parrocchia di San Michele Arcangelo incrementandola per nuove utenze pianificate da FEM. L'importo unitario da porre a base di gara per tale voce (energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall'impianto a biomassa/metano - €/MWh) è stato determinato considerando che l'energia termica sia prodotta con la combustione prevalente di biomassa (91%), facendo ricorso marginale al gas metano (9%) solo per guasti o picchi di richiesta.

5) la FEM e gli altri utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento (allo stato attuale Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e della Parrocchia di San Michele Arcangelo) sono gli unici beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa. L'agevolazione fiscale prevede che il gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia all'utente finale che risulta così essere il vero destinatario del vantaggio economico connesso. Il gestore della rete di teleriscaldamento, quindi, anticipa il contributo spettante ai beneficiari;

6) l'importo complessivo stimato dell'appalto è superiore alla soglia di Euro 214.000,00 prevista all'art. 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e risulta quindi necessario, ai sensi degli articoli 59 e 60 del medesimo decreto legislativo, l'indizione di una gara europea a procedura aperta. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 94 di data 30 gennaio 2020 (adottata in attuazione a quanto stabilito dall'art. 36 *ter* 1, comma 2 *bis* della L.P. 23/1990 - istituzione del sistema di qualificazione provinciale delle amministrazioni aggiudicatrici), la FEM può procedere in autonomia all'espletamento della relativa procedura di individuazione del contraente (quindi senza avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – ciò dal primo aprile 2020 e per un periodo di ventiquattro mesi) potendo così al contempo maturare i requisiti per ottenere la relativa qualificazione (scaduto il periodo transitorio);

7) ai sensi dell'art. 9 della L.P. 2/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, sussiste l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. A tal scopo la Provincia autonoma di Trento ha messo a disposizione il Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento – piattaforma Mercurio SAP-SRM, appositamente implementato anche per gestire procedure d'appalto aperte e di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

8) non è praticabile una suddivisione in lotti della procedura di individuazione del contraente. Una suddivisione su base quantitativa e/o qualitativa risulta tecnicamente ed economicamente non conveniente. Infatti, da una parte costringerebbe potenzialmente la FEM ad interfacciarsi con più operatori economici per l'esecuzione di servizi omogenei (con evidenti inefficienze nella gestione del rapporto contrattuale e con la difficoltà nell'attribuire eventuali responsabilità contrattuali data la difficile separazione delle prestazioni contrattuali richieste), e dall'altra non consentirebbe di godere dell'economie di scala che possono derivare da considerare unitariamente l'affidamento;

9) risulta necessario, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.P. 2/2016, che l'aggiudicazione sia disposta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Pur tenendo conto che i servizi risultano in gran parte standardizzati e predefiniti puntualmente dalla FEM, con l'utilizzo di tale criterio è possibile valorizzare elementi qualitativi dei servizi e/o profili esperienziali/logistici/strumentali degli operatori economici che hanno comunque un riflesso indiretto sul livello qualitativo di esecuzione dei servizi richiesti. Da questo punto di vista è possibile individuare tutti criteri e i sotto criteri di valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa tangibile – misurabile (dati dall'incremento o la riduzione di determinate caratteristiche tecniche ovvero dati dalla semplice presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica);

10) risulta opportuno, accanto ai requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016), prevedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (per favorire la massima partecipazione alla procedura non è opportuno prevedere specifici requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del d.lgs. 50/2016):

**Requisiti di idoneità professionale**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle in oggetto;

b) Possesso abilitazione alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, lett. a), c), d), e), g) del DM 37/2008, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso DM;

c) Possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 del DPR 74/2013 per l'assunzione del

ruolo di terzo responsabile.

**Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Esecuzione (conclusa o in corso), nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di almeno un servizio di gestione, conduzione e manutenzione di un impianto termico alimentato con biomassa legnosa presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/privati aventi le seguenti caratteristiche minime:

a) potenza del generatore termico a biomassa non inferiore a 2 MW (intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico);

b) durata del servizio non inferiore ad una stagione termica completa con erogazione complessiva prevalente e continuativa effettuata, in tale stagione, tramite il generatore/i termico/i a biomassa e comunque non inferiore a 2.000 MWh.

11) risulta opportuno prevedere, ai fini della partecipazione alla procedura di individuazione del contraente, l'obbligo di una preventiva visione dell'impianto produttivo della rete di teleriscaldamento sito a San Michele all'Adige (sopralluogo obbligatorio). Per la complessità di tale impianto è infatti necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del d.lgs. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dello stesso. Ciò soprattutto per consentire la formulazione di offerte adeguate e coerenti con i vincoli contrattuali;

12) risulta necessario prevedere, nel capitolato speciale d'appalto, che l'operatore economico contraente, qualora già non ne disponga, sia tenuto ad attivare entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione ed a sua completa cura e spese, una sede operativa nel Comune di San Michele o comunque a duna distanza compatibile con i tempi di intervento richiesti. Tale previsione si rende infatti necessaria per la natura stessa dei servizi richiesti, con particolare riferimento a quelli attinenti alla gestione, manutenzione e conduzione dell'impianto di teleriscaldamento, posto che tale impianto richiede un costante presidio durante il periodo di suo funzionamento e l'immediata disponibilità di attrezzature e pezzi di ricambio per far fronte ad eventuali anomalie di funzionamento. Dal canto suo la FEM garantisce presso la centrale termica la messa a disposizione di un ufficio/spogliatoio dotato di servizio igienico per una logistica sul posto.

**Tutto ciò premesso:**

- condivisa l'analisi effettuata dalla Ripartizione PCA;
- ritenuto in particolare che la previsione dei requisiti speciali individuati risulti necessaria al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza nel settore in oggetto, valutato che i servizi da prestare implicano l'assunzione di rilevanti responsabilità e che gli edifici serviti dagli impianti sono destinati ad ospitare attività particolarmente rilevanti per la FEM (centro istruzione e formazione, centro ricerca e innovazione, centro trasferimento tecnologico, azienda agricola). Inoltre, in riferimento all'impianto termico che alimenta la rete di teleriscaldamento, per la sua complessità e le particolari esigenze manutentivo/gestionali (presenza di due generatori alimentati a gas metano ed uno alimentato a biomassa/cippato di recente sostituzione), si condivide che l'operatore economico selezionato sia già in possesso di una comprovata esperienza nella gestione, conduzione e manutenzione di un impianto analogo, quantomeno in riferimento al

generatore alimentato a biomassa/cippato e che abbia già visionato l'impianto in oggetto (sopralluogo obbligatorio);

- visti e condivisi i seguenti documenti predisposti dalla Ripartizione PCA e che verranno allegati al disciplinare di gara:

  a) il capitolato speciale d'appalto;

  b) il documento descrittivo dei parametri e dei criteri di valutazione delle offerte;

  c) lo schema di contratto.

- condiviso con la Ripartizione PCA che l'aggiudicazione debba essere disposta utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo criteri e i sotto criteri di valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa tangibile – misurabile (dati dall'incremento o la riduzione di determinate caratteristiche tecniche ovvero dati dalla semplice presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica). Condiviso, in particolare, che il punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, come dettagliatamente riportato nel documento descrittivo dei parametri e dei criteri di valutazione delle offerte, sia così distinto:

  a) offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti;

  b) offerta economica fino ad un massimo di 30 punti.

- preso atto che in via prevalente l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede della FEM, in via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN) e rilevato a tal proposito che alla stessa sono allacciati i compendi immobiliari del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e della Parrocchia di San Michele Arcangelo. Pertanto l'operatore economico a cui affidare il servizio deve essere chiamato a stipulare due appositi ed autonomi contratti di somministrazione calore sia con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina che con la Parrocchia di San Michele Arcangelo applicando a tali soggetti le condizioni economiche e normative previste dal contratto d'appalto stipulato con la FEM;

- rilevato inoltre che il calore può essere fornito, oltre che alla FEM, al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e della Parrocchia di San Michele Arcangelo, anche ad altri soggetti che, previa autorizzazione della FEM stessa, si allaccino alla rete di teleriscaldamento. L'impianto è infatti qualificato quale impianto produttivo ed è autorizzato a cedere calore anche a terzi;

- ritenuto quindi corretto che il CSA preveda espressamente che l'operatore economico aggiudicatario sia chiamato a stipulare due appositi ed autonomi contratti di somministrazione calore sia con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e della Parrocchia di San Michele Arcangelo applicando a tali soggetti quanto previsto dal CSA stesso in merito alle future adesioni, estensibile anche ad altri soggetti;

- dato atto che, stante la necessità di indire quanto prima la procedura di individuazione del contraente (il contratto d'appalto in essere scade il 30 giugno 2020 ed è necessario stipulare un nuovo contratto d'appalto al più tardi prima dell'avvio della stagione termica di riscaldamento invernale 2020/2021), non è stato possibile acquisire un parere da parte di un funzionario tecnico/amministrativo della FEM (o di altro soggetto) non coinvolto nella procedura relativamente a caratteristiche tecniche minime, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione. Del pari non è stato possibile effettuare una consultazione preliminare pubblicata sul sito *internet* della FEM per raccogliere eventuali osservazioni su tali aspetti. Si ritiene in ogni caso che la mancata effettuazione di tali attività, previste dal

Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della FEM, non pregiudichino il corretto espletamento della procedura di individuazione del contraente anche considerando che si tratta sostanzialmente della riedizione di una precedente procedura e per la quale non erano emerse criticità (le prestazioni contrattuali richieste sono sostanzialmente le medesime così come i requisiti di partecipazione).

- preso atto che ai sensi dell'art. 25 del ROF e della relativa procedura (adottata con disposizione del Presidente n. 1 di data 16/01/2020) il Responsabile della Ripartizione PCA è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento.

**Visti:**

- l'art. 18 dello Statuto;
- la procura del 26 settembre 2019;
- il Capo IV del ROF (Organizzazione degli appalti e dei contratti) della FEM;
- la L.P. 2/2020;
- la L.P. 2/2016;
- la L.P. 23/1990 e il D.P.G.P. n. 10-40/Leg./1991;
- il d.lgs. 50/2016;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 94 di data 30 gennaio 2020;
- gli atti citati in premessa.

d e t e r m i n a

1) di indire la procedura telematica di individuazione del contraente di cui all'oggetto, in unico lotto e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo stimato dell'appalto, per l'intera sua durata massima di 6 (sei) anni (3 anni +1+1+1), di Euro 2.614.500,00 (duemilioniseicentoquattordicimilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali di cui:

   a) Euro 2.608.500,00 (duemilioniseicentottomilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali, quale importo soggetto a ribasso;

   b) Euro 6.000,00 (seimila/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2) di approvare i seguenti documenti predisposti dalla Ripartizione PCA (come dettagliatamente indicato in detti documenti) e che verranno allegati al disciplinare di gara:

   a) il capitolato speciale d'appalto;

   b) il documento descrittivo dei parametri e dei criteri di valutazione delle offerte;

   c) lo schema di contratto d'appalto,

   Tali documenti, per quando materialmente non allegati alla presente, ne formano sua parte integrante e sostanziale.

3) di approvare, ai sensi dell'art. 25 del ROF e della relativa procedura (adottata con disposizione del Presidente n. 1 di data 16/01/2020), l'individuazione del dott. Fabio Calliari (Responsabile della Ripartizione PCA) quale Responsabile Unico del Procedimento;

4) di dare atto che la Ripartizione PCA è la struttura incaricata di curare in autonomia l'intera fase di affidamento (espletamento della procedura di individuazione del contraente, fino alla stipulazione del contratto);

5) di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla procedura di individuazione del contraente sono posti a carico del bilancio/*budget* della Direzione generale - Ripartizione PCA – Ufficio Tecnico e Manutenzione.

=== o 0 o ===

GG/ *f.to Giuseppe Gubert*
FC/ *f.to Fabio Calliari*

IL DIRETTORE GENERALE
*- f.to ing. Mario Del Grosso Destreri -*